*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 109**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Giovedì, 5 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 243.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di: « Epigrafia greca e romana ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: « Ebraico e lingue semitiche comparate ».

Art. 79. — Nell'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Matematica l'insegnamento di Astronomia è contrassegnato con un asterisco per indicare che è materia ad indirizzo fisico.

Art. 81. — Nel corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) l'insegnamento complementare di Fisiologia generale (corso speciale per chimici) è abrogato e sostituito con quello di Fisiologia generale e igiene del lavoro industriale (corso speciale per chimici).

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: « Sedimentologia e di Mineralogia sistematica ».

Art. 83, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, prima dell'ultimo comma viene inserito il seguente concernente la propedeuticità di esame:

« Per essere ammesso all'esame di Chimica generale ed inorganica ed all'esame di Fisica lo studente deve aver superato l'esame di Istituzioni di matematiche; per essere ammesso all'esame di Chimica organica deve aver superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; per essere ammesso all'esame di Anatomia comparata devono essere stati superati gli esami di Istologia ed embriologia ed Anatomia umana; per essere ammesso all'esame di Fisiologia generale devono essere stati superati gli esami di Anatomia comparata, Botanica (primo esame) e Zoologia; per essere ammesso all'esame di Chimica biologica deve essere stato superato l'esame di Chimica organica; per essere ammesso all'esame di Igiene devono essere stati superati gli esami di Zoologia e di Botanica (secondo esame).

Lo studente non può iniziare il primo anno di internato di laurea se non ha superato gli esami di Zoologia, Anatomia comparata, Botanica (primo esame) e Chimica organica.

Non potrà iniziare il secondo anno di internato di laurea se non avrà superato tutti gli esami obbligatori del primo biennio più almeno uno degli esami consigliati nel terzo anno »:

Art. 85, relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificatone nel senso che dopo il quinto comma vengono inseriti i seguenti, relativi ai corsi di laurea in Scienze naturali ed in Scienze biologiche:

« Nel terzo e quarto anno del corso di laurea in Scienze naturali gli studenti sono tenuti a frequentare come allievi interni uno degli Istituti di discipline biologiche o abiologiche, per la preparazione della tesi.

Nel terzo e quarto anno del corso di laurea in Scienze biologiche gli studenti sono tenuti a frequentare come allievi interni uno degli Istituti di discipline biologiche, per la preparazione della tesi ».

Dopo l'art. 86 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla regolamentazione del seminario chimico annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 87. — Il seminario chimico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha lo scopo di diffondere la cultura chimica, di promuovere studi e ricerche nel campo della chimica pura e applicata e di impartire ad allievi particolarmente distinti nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità.

L'attività del suddetto seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi d'istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento, ecc. ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.

Art. 88. — Al seminario chimico appartengono i professori ufficiali di chimica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, i quali annualmente propongono al Rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore, scelto quest'ultimo, tra i professori di ruolo della Facoltà appartenenti al seminario e che fa parte di diritto del Consiglio.

Art. 89. — L'iscrizione al seminario è consentita:

*a*) agli studenti del triennio di applicazione ed ai laureati fuori corso per la laurea in Chimica;

*b*) ai laureati e studenti di altre Facoltà (nonchè ai diplomati) che ne facciano richiesta.

Art. 90. — A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto della iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.

Art. 91. — Il seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici.

Art. 92. — Il seminario chimico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione.

Art. 93. — Agli iscritti al seminario può essere rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Tecnica tintoria con esercitazioni;
Chimica delle sostanze naturali con applicazioni;
Biochimica applicata;
Chimica farmaceutica industriale.

Art. 95 (già 94). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: « Microbiologia » e di « Chemioterapia ».

Art. 111. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: « Sociologia rurale ».

Art. 443, è modificato nel senso che è inserito fra i titoli di ammissione alla Scuola superiore di disegno anatomico (Scuola diretta a fini speciali) anche il diploma rilasciato dall'Istituto statale di Arte o da analogo Istituto legalmente riconosciuto.

*Facoltà di Chimica industriale*

Dopo l'art. 207 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari annessa alla Facoltà di chimica industriale.

*Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari*

Art. 208. — La Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari si propone di formare tecnici specializzati nelle industrie alimentari.

Art. 209. — La Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Tecnologie alimentari.

Art. 210. — Il direttore della Scuola è un professore di ruolo della Scuola stessa ed è nominato dal Consiglio di facoltà.

Art. 211. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Chimica, in Chimica industriale ed in Ingegneria chimica.

Art. 212. — Il numero massimo degli iscritti viene fissato anno per anno dal Consiglio di facoltà.

Art. 213. — Gli insegnamenti della Scuola sono indicati dal presente statuto e vengono impartiti da professori di ruolo e da professori incaricati, con indirizzo scientifico e dimostrativo. Gli incarichi vengono conferiti dal Consiglio di facoltà a professori di ruolo, a liberi docenti ed a persone di riconosciuta competenza nelle singole specialità.

Art. 214. — Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Sono materie di insegnamento obbligatorio per tutti gli indirizzi del corso di specializzazione:

1) Chimica e tecnologia delle industrie alimentari (biennale);
2) Chimica analitica applicata agli alimenti e metodologie per il controllo della qualità;
3) Tecnologie chimiche speciali.

Sono materie di insegnamento non obbligatorio per tutti gli indirizzi del corso di specializzazione:

1) Igiene industriale (semestrale);
2) Impianti chimici e disegno industriale;
3) Tecnologia della conservazione dei vegetali, delle carni e dei prodotti ittici;
4) Teconologia del vino e derivati;
5) Tecnologia delle sostanze grasse;
6) Tecnologia del latte e derivati;
7) Tecnologia molitoria, pastificio e derivati;
8) Applicazione del freddo nell'industria alimentare.

All'atto dell'iscrizione il candidato concorda con il Consiglio di facoltà l'indirizzo di specializzazione che egli intende seguire. Il Consiglio stabilisce nello stesso tempo il numero, la natura e la durata degli insegnamenti facoltativi (da semestrale a biennale) e delle esercitazioni che il candidato deve seguire in rapporto alla specializzazione prescelta (oltre agli obbligatori per tutti gli indirizzi).

Art. 215. — Per lo svolgimento delle esercitazioni e della pratica di fabbrica la Scuola può valersi di Istituti specializzati, a livello universitario.

Art. 216. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Le Commissioni per gli esami di diploma sono composto di sette membri, nominati dal preside della Facoltà e scelti fra gli insegnanti della Scuola.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti debbono avere superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori previsti dallo statuto e quelli stabiliti dal Consiglio di facoltà all'atto dell'iscrizione.

Art. 217. — L'esame di diploma consiste in una prova pratica relativa alla specializzazione prescelta ed in una discussione orale con l'intera Commissione. Ai candidati è consentita la presentazione di pubblicazioni a stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 167.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. **244**.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia, con sede in Venezia.**

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia, con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 180. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **245**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia della B. V. Addolorata, nel comune di Verbania.**

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° luglio 1962, integrato con postille del 20 luglio 1965 e dichiarazione del 15 novembre successivo, relativo all'erezione della Parrocchia della B. V. Addolorata, in località Renco della frazione Trobaso del comune di Verbania (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 174. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **246**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Sofia, nel comune di Laconi (Nuoro).**

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 2 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 4 aprile successivo, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Sofia, in contrada omonima del comune di Laconi (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 173. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **247**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Gabriele Arcangelo, in Collecorvino (Pescara).**

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe del 19 luglio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di San Gabriele Arcangelo, in Collecorvino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 171. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **248**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Giovanni da Matera, nel comune di Matera.**

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 18 aprile 1965, integrato con due dichiarazioni del 30 giugno e 27 agosto 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di San Giovanni da Matera, nel borgo Venusio del comune di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *aprile* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 172. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Francesco Morosini ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sommergibile « Francesco Morosini » viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 marzo 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1966
*Registro n.* 16 *Difesa-Marina, foglio n.* 168

**(3799)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1966.

**Sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1964, con il quale il dott. Guido Paoletti è stato nominato, quale membro designato dal Ministero del tesoro, componente del Collegio dei revisori dell'Ente anzidetto per il triennio 1964-1966;

Vista la nuova designazione formulata dal Ministero del tesoro per la nomina del dott. Emilio Maffei, quale

proprio rappresentante in seno al suindicato Collegio dei revisori, a partire dal 1° aprile 1966, in sostituzione del dott. Paoletti, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Emilio Maffei è nominato, quale membro designato dal Ministero del tesoro, componente del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del dott. Guido Paoletti, per la rimanente durata del triennio in corso, a partire dal 1° aprile 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1966

MORO

(3797)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

**Iscrizione del porto di Monfalcone nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che il porto di Monfalcone (Gorizia) ha i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per essere inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, avendo il quantitativo delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del suddetto triennio superato il valore minimo prescritto di 250.000 tonnellate;

Visto il voto n. 1012, del 20 maggio 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe a pronunciarsi favorevolmente in merito a tale classifica;

Considerato che il Consiglio superiore della marina mercantile con voto in data 10 dicembre 1964, nell'esprimere parere favorevole in merito alla classifica stessa, manifestò invece avviso contrario all'accoglimento delle delibere con le quali l'Amministrazione provinciale di Gorizia ed il comune di Monfalcone si erano dichiarati disposti ad accollarsi l'onere relativo alle spese per opere marittime spettante agli altri Enti locali interessati allo scalo in questione;

Che pertanto l'Ufficio del genio civile opere marittime di Venezia ha esperito una nuova istruttoria al fine di predisporre l'elenco degli Enti locali da chiamare a contribuire nelle suddette spese, nonchè il riparto, tra essi, delle quote di spettanza;

Vista la relazione 14 ottobre 1965, con la quale il predetto Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, sulla base dei dati aggiornati del movimento portuale relativo all'ultimo triennio forniti dalla Capitaneria di porto di Monfalcone, ha determinato quali Enti debbono essere chiamati a contribuire nelle spese per il porto in questione;

Visto l'elenco delle Province e dei Comuni interessati allo scalo di che trattasi ed il piano di riparto tra gli Enti stessi delle quote di spesa a loro carico formati in data 7 giugno 1965 dal surriferito Ufficio del genio civile opere marittime di Venezia;

Viste le opposizioni all'elenco delle Province e dei Comuni interessati ed al piano di riparto delle spese, deliberate dalla Provincia di Udine e dal comune di Udine rispettivamente in data 29 luglio 1965 (deliberazione n. 22095) e 24 agosto 1965 (deliberazione n. 945);

Visto il voto n. 1716, del 19 novembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici — Assemblea generale — nel respingere le opposizioni della provincia di Udine e del comune di Udine, ha espresso parere favorevole sull'elenco delle Province e dei Comuni interessati al porto di Monfalcone nonchè sul prospetto di riparto dei contributi a carico degli Enti stessi predisposti dall'Ufficio del genio civile opere marittime di Venezia;

Visto il voto emesso in data 10 dicembre 1965, dal Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuto che non sussistono motivi per dissentire dai pareri manifestati dei suddetti Organi consultivi;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Monfalcone (Gorizia) è iscritto ai fini commerciali nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 2.

Sono respinte le opposizioni della provincia di Udine e del comune di Udine avverso l'elenco delle Province e dei Comuni interessati al porto di Monfalcone ed al piano di riparto delle spese a carico di ciascuno degli Enti stessi.

Art. 3.

Sono approvati l'elenco delle Province e dei Comuni interessati al porto di Monfalcone ed il piano di ripartizione dei contributi provinciali e comunali alle spese per il porto medesimo, formati in data 7 giugno 1965, dall'Ufficio del genio civile opere marittime di Venezia.

Art. 4.

Gli effetti giuridici di tale iscrizione avranno inizio con il principio dell'anno finanziario successivo alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966*
*Registro n. 6, foglio n. 231*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME

VENEZIA
Sezione staccata di Trieste

PORTO DI MONFALCONE
(Provincia di Gorizia)

MODULO N. 1

## Riparto delle quote di spese portuali a carico delle Province e dei Comuni interessati

| PROVINCE E COMUNI | QUOTE IN RAGIONE DEL PRINCIPALE DEI TRIBUTI DIRETTI | | | | QUOTA IN RAGIONE DELLA POPOLAZIONE | | | | QUOTA IN RAGIONE INVERSA DELLA DISTANZA | | | | | | | | Somme delle colonne 5-9-16 | Quota di concorso — Terza parte della colonna 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Distanza | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ferrovia o via navigabile | ordinaria o tramvia a trazione meccanica | | somma delle colonne 10 e 12 aumentata di km. 60 | | | | | | |
| | Principale dei tributi diretti | Coefficiente moderatore | Prodotto delle colonne 2 e 3 | Quota ridotta in millesimi | Numero di abitanti | Coefficiente moderatore | Prodotto delle colonne 6 e 7 | Quota ridotta in millesimi | | effettiva | moltiplicata per 3 | | Ragione inversa | Prodotto della somma delle colonne 5 e 9 per la 14 | Quota ridotta in millesimi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Province:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gorizia . . . . . | 939.383.205 | 1.00 | 939.383.205 | 0.1991 | 140.106 | 1.00 | 140.106 | 0.2499 | 22 | 1 | 3 | 85 | 0.01176 | 0.005280240 | 0.2631 | 0.7121 | 0.2373 |
| Trieste . . . . . | 2.895.592.937 | 0.567 | 1.641.801.195 | 0.3481 | 307.341 | 0.567 | 174.262 | 0.3106 | 28 | 1 | 3 | 91 | 0.01098 | 0.007232526 | 0.3603 | 1.0190 | 0.3397 |
| Udine . . . . . | 6.653.191.707 | 0.321 | 2.135.674.538 | 0.4528 | 767.908 | 0.321 | 246.498 | 0.4395 | 55 | 1 | 3 | 118 | 0.00847 | 0.007557781 | 0.3766 | 1.2689 | 0.4230 |
| | | | 4.716.858.938 | 1.0000 | | | 560.866 | 1.0000 | | | | | | 0.020070547 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
| *Comuni:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monfalcone . . . | 139.311.848 | 1.00 | 139.311.848 | 0.2191 | 27.320 | 1.00 | 27.320 | 0.3921 | — | 1 | 3 | 63 | 0.01587 | 0.009699744 | 0.4016 | 1.0128 | 0.3376 |
| Duino . . . . . | 8.600.277 | 0.162 | 1.393.245 | 0.0023 | 6.294 | 0.162 | 1.020 | 0.0147 | 8 | 1 | 3 | 71 | 0.01408 | 0.000239360 | 0.0099 | 0.0269 | 0.0090 |
| Torvicosa . . . | 18.826.143 | 0.30 | 5.647.843 | 0.0090 | 4.051 | 0.30 | 1.215 | 0.0175 | 23 | 1 | 3 | 86 | 0.01162 | 0.000307930 | 0.0127 | 0.0392 | 0.0131 |
| Udine . . . . . | 1.886.485.056 | 0.080 | 150.918.804 | 0.2375 | 91.895 | 0.080 | 7.352 | 0.1055 | 55 | 1 | 3 | 118 | 0.00847 | 0.002905210 | 0.1203 | 0.4633 | 0.1544 |
| Trieste . . . . . | 2.866 547.090 | 0.118 | 338.252.557 | 0.5321 | 277.644 | 0.118 | 32.762 | 0.4702 | 28 | 1 | 3 | 91 | 0.01098 | 0.011005254 | 0.4555 | 1.4578 | 0.4859 |
| | | | 635.524.297 | 1.0000 | | | 69.669 | 1.0000 | | | | | | 0.024157498 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |

Trieste, addì 7 giugno 1965

Visto *il capo dell'ufficio - Ispettore generale*
(dott. ing. R Ricciardi)

*L'ingegnere capo*
(G. Mulas)

(379)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, e successive modificazioni, relativo al petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334; convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1957 e 28 agosto 1958, recanti norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 12 dicembre 1957 (registro n. 29 Finanze, foglio n. 92) ed il 1° ottobre 1958 (registro n. 27 Finanze, foglio n. 77), e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1958, n. 11 e del 25 ottobre 1958, n. 259;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 263;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Decreta:

Art. 1.

Il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico, per essere ammesso all'applicazione dell'aliquota ridotta d'imposta prevista alla lettera *D*, punto 3, inserito, con l'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, nella tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, deve essere adulterato aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi 0,50 di « verde alizarina G base » o di « verde alizarina cianina G base » e grammi 20 di una apposita soluzione di altra sostanza preparata dal Laboratorio denaturanti dello Stato.

Il « verde alizarina G base » o il « verde alizarina cianina G base » sarà fornito dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego dovrà essere analizzato e riconosciuto idoneo dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

In luogo del « verde alizarina G base » e del « verde alizarina cianina G base » è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, identici a quelli dei coloranti indicati nel comma precedente.

L'apposita soluzione dell'altra sostanza sarà provveduta dall'Amministrazione dello Stato, alla quale le predette aziende dovranno corrispondere anticipatamente, quale prezzo di cessione, la somma di lire duecento per chilogrammo.

La richiesta dell'adulterante di cui al comma precedente deve essere fatta per il tramite dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della Circoscrizione doganale, secondo i casi, e per quantitativi non eccedenti il fabbisogno di un trimestre. Alla richiesta deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante l'eseguito versamento del prezzo dovuto.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto dell'adulterante dal Laboratorio denaturanti dello Stato agli stabilimenti ed ai depositi presso i quali viene compiuta l'adulterazione, nonchè quelle necessarie per la restituzione dei recipienti vuoti al Laboratorio medesimo.

Art. 2.

L'adulterazione del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico deve essere fatta presso le raffinerie di oli minerali nelle quali il petrolio è stato prodotto o negli spazi doganali per il prodotto di importazione.

Tuttavia potrà consentirsi che per il petrolio lampante di produzione nazionale l'operazione venga eseguita sia presso i depositi costieri, sia presso i depositi fiduciari interni soggetti a vigilanza finanziaria continuativa, ai quali esso sia stato trasferito sotto vincolo di bolletta a cauzione.

L'apposita sostanza fornita dall'Amministrazione e da impiegare per l'adulterazione del petrolio lampante sarà data in consegna agli esercenti delle raffinerie o dei depositi mediante processo verbale. Essa dovrà essere introdotta e custodita, fino al momento dell'impiego, nei recipienti originali, suggellati, insieme con la materia colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione ed estrazione sarà tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

Gli esercenti di cui al precedente art. 2 che intendano adulterare petrolio lampante allo scopo di destinarlo ad uso di riscaldamento domestico, devono farne denunzia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competente per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denunzia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denunzia si devono indicare:

*a*) la ditta esercente e l'ubicazione dello stabilimento o del deposito;

*b*) i recipienti dei quali sarà fatto uso per le miscele e le capacità rispettive;

*c*) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

*d*) il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per l'adulterazione;

*e*) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 4.

Ricevuta la denunzia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica i locali, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del recipiente di adulterazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere rite-

nute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunziate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le Direzioni superiori delle dogane daranno comunicazione della denuncia ad esse presentata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prenderanno accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 5.

Ogni qualvolta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o Dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità di petrolio lampante da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'Ufficio tecnico o la Dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 6.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato per l'adulterazione, che all'inizio dell'operazione deve risultare vuoto, accerta la quantità di petrolio lampante da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti; presenzia al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione e, avvenuta la miscela, provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Il personale predetto ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'Amministrazione che hanno presenziato alla operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 7.

L'imposta ad aliquota ridotta di cui al punto 3 della lettera *D* della tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, deve essere pagata prima che venga eseguita l'adulterazione. In tal caso il petrolio lampante adulterato deve essere trasferito al reparto per il confezionamento negli appositi imballaggi previsti dall'art. 8 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, appena compiuta l'operazione di adulterazione.

E' tuttavia consentito alle raffinerie ed ai depositi costieri o fiduciari interni, che ne facciano richiesta, di immettere il petrolio lampante adulterato per uso di riscaldamento domestico in appositi serbatoi degli stessi impianti, suggellati dall'Amministrazione, e di corrispondere il tributo all'atto del trasferimento al reparto di confezionamento ed in ragione della quantità trasferita.

I serbatoi di cui al comma precedente dovranno essere distinti dai recipienti destinati al deposito degli altri prodotti petroliferi e non devono avere con gli stessi alcuna comunicazione.

Per la giacenza del petrolio lampante adulterato, nei serbatoi di cui al comma precedente sono applicabili le disposizioni riguardanti i cali contenute negli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Qualora la deficienza accertata superi la tolleranza ammessa all'abbuono, sulla quantità tassabile dovrà assolversi l'imposta ad aliquota intera.

Art. 8.

Il movimento del petrolio lampante per riscaldamento domestico adulterato presso le raffinerie o presso i depositi costieri e fiduciari interni, è tenuto in evidenza dai rispettivi uffici finanziari in apposito registro di carico e scarico, soggetto a rigoroso rendiconto, nel quale sono annotate:

*a*) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

*b*) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con indicazione degli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta, nonchè degli estremi del certificato modello H-*ter* 7 di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Il petrolio lampante adulterato a norma del precedente art. 1 non può essere immesso in consumo se non confezionato in recipienti di contenuto non superiore a cinquanta chilogrammi, aventi chiusura ermetica stabile, contraddistinta dalla marca della ditta che ha provveduto a confezionarlo.

Le chiusure diverse da quella indicata nel comma precedente dovranno essere munite di suggello applicato dall'Amministrazione verso corresponsione del relativo diritto.

Su ciascun recipiente devono essere indicati:

*a*) la denominazione del prodotto;

*b*) il nome o la marca della ditta che ha eseguito il confezionamento;

*c*) la quantità del prodotto contenutovi.

Qualora il confezionamento nei recipienti sia effettuato per conto di altra ditta esercente la rivendita del

petrolio lampante adulterato ad uso di riscaldamento domestico, i recipienti predetti, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, possono contenere anche il nome o la marca della ditta rivenditrice.

Il confezionamento del petrolio nei recipienti dovrà essere fatto in appositi reparti o recinti delle raffinerie o del deposito ove è stata praticata l'adulterazione. I reparti o recinti a tale scopo destinati non debbono avere comunicazione diretta con gli altri reparti o spazi della raffineria o del deposito e in essi è vietato detenere prodotti petroliferi diversi dal petrolio lampante adulterato.

Art. 10.

Il petrolio lampante adulterato trasferito ai reparti o recinti di confezionamento previsti dal precedente art. 9 deve essere scortato da certificato mod. H-*ter* 7.

L'esercente, almeno cinque giorni prima di iniziare le operazioni di confezionamento, deve presentare allo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana competente una dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, indicando:

*a*) l'ubicazione dell'opificio;

*b*) il periodo e l'orario giornaliero di lavorazione;

*c*) la quantità di petrolio da confezionare nonchè il numero e la capacità dei recipienti da usare;

*d*) il sistema di chiusura dei recipienti confezionati.

Il periodo di lavorazione di cui alla lettera *b*) non può eccedere il mese solare.

Dei due esemplari della dichiarazione di lavoro uno viene restituito all'esercente, che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Alla fine di ciascun giorno l'esercente deve annotare sulla dichiarazione di lavoro il numero dei recipienti confezionati, divisi per capacità, e la quantità complessiva di petrolio effettivamente confezionato.

I funzionari addetti alla vigilanza annotano di volta in volta sulla dichiarazione di lavoro il numero dei suggelli applicati ai recipienti di cui al secondo comma del precedente art. 9 nonchè l'ammontare dei corrispondenti diritti liquidati.

Art. 11.

L'esercente la raffineria o il deposito in cui è stata eseguita l'adulterazione ha l'obbligo di tenere in evidenza il movimento del petrolio lampante adulterato su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana competente, annotando, nella parte del carico, le quantità di petrolio introdotte nel reparto o recinto di confezionamento, con la indicazione dei relativi certificati mod. H-*ter* 7, e, nella parte dello scarico, le quantità esitate con l'indicazione:

*a*) degli estremi del certificato di provenienza emesso per le partite soggette ai vincoli di circolazione e di deposito di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

*b*) del cognome, nome ed abitazione dell'acquirente per le partite che, nei limiti previsti dallo stesso decreto-legge, non sono soggette a detti vincoli.

Per le differenze, riscontrate in sede di verificazione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, si applicano le disposizioni dell'art. 16 del richiamato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271.

Art. 12.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono autorizzati a consentire che il petrolio lampante adulterato, destinato ad uso di riscaldamento domestico, sia confezionato nei prescritti recipienti anche in appositi reparti o spazi dei depositi liberi di prodotti petroliferi.

I reparti o spazi a tale scopo destinati debbono essere separati dalla rimanente parte del deposito mediante recinzione con muro o rete metallica, aventi altezza non inferiore a metri 2,50.

I serbatoi adibiti alla custodia del petrolio lampante adulterato non debbono avere alcuna comunicazione con i rimanenti serbatoi del deposito.

Durante le operazioni di confezionamento è vietato detenere nei reparti o spazi di cui al presente articolo prodotti petroliferi diversi dal petrolio lampante adulterato. Inoltre le pompe e gli impianti usati per il travaso del petrolio lampante adulterato debbono essere distinti dalle tubazioni degli altri impianti del deposito o staccati dalle tubazioni stesse e collegati ai serbatoi del petrolio lampante agevolato mediante giunti mobili da rimuovere alla fine delle operazioni di confezionamento.

Art. 13.

Il trasferimento del petrolio lampante adulterato dalle raffinerie o dai depositi nei quali è stata eseguita la adulterazione ai depositi liberi delle ditte autorizzate ai sensi del precedente art. 12 è effettuato, previo pagamento dell'imposta ridotta, a seguito di nulla osta rilasciato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione si trova il deposito destinatario. Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente. Per il prelevamento del petrolio lampante adulterato da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il predetto nulla osta deve essere conservato dagli esercenti delle raffinerie o dei depositi in cui è stata eseguita la adulterazione per il periodo di due anni ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Nei certificati di provenienza mod. H-*ter* 16 da emettere a scorta del prodotto dev'essere indicato che trattasi di petrolio lampante adulterato ad uso di riscaldamento domestico vincolato al confezionamento nei recipienti prescritti per l'immissione in consumo.

Art. 14.

Per il confezionamento del petrolio lampante adulterato nei prescritti recipienti, eseguito presso gli appositi reparti o spazi dei depositi di cui al precedente art. 12, si applicano le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 e nell'ultimo comma dell'art. 11 del presente decreto.

Nel caso in cui debba provvedersi all'applicazione dei suggelli previsti dal secondo comma del precedente articolo 9, l'esercente deve richiedere l'intervento del personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. Il funzionario incaricato do-

vrà compilare apposito verbale nel quale sarà precisato il numero dei suggelli applicati e l'ammontare dei corrispondenti diritti liquidati.

L'esercente ha l'obbligo di tenere in evidenza il movimento del petrolio lampante adulterato nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, nel quale devono essere annotate, nella parte del carico, distintamente, le singole quantità di petrolio introdotte nel deposito con l'indicazione degli estremi del relativo certificato di provenienza mod. H-*ter* 16 e le quantità di petrolio confezionate, e, nella parte dello scarico, le quantità esitate con le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11.

Il confezionamento del petrolio lampante adulterato nei prescritti recipienti presso i reparti o spazi dei depositi liberi è assoggettato a vigilanza finanziaria saltuaria.

Art. 15.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione può consentire la detenzione del petrolio lampante adulterato confezionato nei prescritti recipienti oltre che nei depositi liberi di prodotti petroliferi non denaturati anche nei depositi liberi dei prodotti petroliferi denaturati per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine.

Il movimento del petrolio confezionato negli anzidetti recipienti deve essere tenuto in evidenza dall'esercente la vendita in apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, annotando, nella parte del carico, la quantità di prodotto ricavata con indicazione del relativo certificato di provenienza, obbligatorio per qualsiasi quantità, e, nella parte dello scarico, le quantità esitate con le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 11.

Negli esercizi di vendita è vietato tenere aperti recipinti contenenti petrolio adulterato destinato al riscaldamento domestico.

Art. 16.

Il presente decreto sostituisce i decreti ministeriali 21 novembre 1957 e 28 agosto 1958.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti dei depositi liberi di prodotti petroliferi già autorizzati al confezionamento nei prescritti recipienti del petrolio lampante adulterato ad uso di riscaldamento domestico, debbono denunciare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio la quantità di petrolio lampante adulterato ad uso di riscaldamento domestico ad essi pervenuta con la procedura prevista dal decreto ministeriale 28 agosto 1958 ed esistente in deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè i quantitativi di detto prodotto confezionato nei prescritti recipienti per la vendita, detenuti all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione del numero dei recipienti, distintamente per capacità.

Le giacenze in deposito di petrolio lampante adulterato sfuso e confezionato in recipienti, che formano oggetto della denuncia di cui al comma precedente, devono essere, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, assunte in carico nel registro di carico e scarico di cui al terzo comma del precedente art. 14, con riferimento alle indicazioni dei registri sui quali erano fino ad allora annotate. Questi ultimi registri, dopo le corrispondenti annotazioni di scarico, debbono essere debitamente chiusi.

Le partite di petrolio lampante adulterato spedite e non pervenute al deposito fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, debbono essere assunte in carico nel nuovo registro con l'indicazione degli estremi della relativa bolletta di cauzione.

Art. 17.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *marzo* 1966
*Registro n.* 12 *Finanze, foglio n.* 34

(3825)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

**Canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la locazione dei circuiti telefonici via satelliti HS « 303 » e HS « 303 A ».**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965;

Considerata la necessità di stabilire i canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per le comunicazioni telefoniche via satellite HS « 303 » e HS « 303 A » dovranno corrispondere alla proprietaria Società Telespazio dal 1° gennaio 1966;

Preso atto della decisione adottata dal Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti, nelle riunioni tenute a Washington dal 1° al 4 giugno 1965, relativa alla determinazione del canone annuo di 64.000 dollari USA, per metà a carico degli utilizzatori americani e metà a carico di quelli europei, per la unità d'uso del segmento spaziale, costituito dal satellite con tutte le apparecchiature essenziali al suo funzionamento;

Preso atto, altresì della successiva decisione adottata dal cennato Comitato interinale di Washington, nelle riunioni dal 7 al 10 dicembre 1965, di ridurre da 32.000 dollari a 20.000 dollari il canone per unità di utilizzazione del segmento spaziale con validità dal 1° gennaio 1966;

Preso atto, infine, della decisione adottata in sede CEPT dal Gruppo di lavoro « Settore terreno » nelle riunioni di Parigi del febbraio 1965, relativa alla determinazione del canone annuo di 32.000 dollari USA per l'unità d'uso del segmento terreno europeo, costituito dalle 4 stazioni terrene di Goonhilly (Regno Unito), Pleumeur Bodou (Francia), Raisting (Germania Federale) e Fucino (Italia) e dalla rete di interconnesione ad esse associata;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la locazione dei circuiti telefonici via satelliti HS « 303 » e HS « 303 A » sono i seguenti, con validità dal 1° gennaio 1966:

*a*) canone d'uso del segmento spaziale:

20.000 dollari USA annui per unità di utilizzazione del satellite HS « 303 » e dei futuri satelliti del tipo HS « 303 A », a norma della su citata decisione del Comitato interinale di Washington nella sua riunione di dicembre 1965;

*b*) canone d'uso del segmento terreno europeo:

32.000 dollari USA annui per circuito telefonico, di cui 24.000 dollari per l'uso delle stazioni del « Pool » e 8.000 dollari per l'uso della rete di interconnesione ad esse associate, a norma delle decisioni adottate dalle Amministrazioni P.T. europee in sede CEPT, nelle riunioni anzidette di Parigi del febbraio 1965.

Art. 2.

La quota di 20.000 dollari del canone d'uso del segmento spaziale sarà versata dagli utilizzatori italiani al Comitato interinale per le telecomunicazioni via satellite, per il tramite della Società Telespazio.

Il canone d'uso del segmento terreno sarà, invece, versato dagli utilizzatori direttamente alla Telespazio, proprietaria della stazione del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1966

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

(3759)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1966.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella XXVI Fiera di Ancona.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXVI Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed atttività affini che avrà luogo ad Ancona dal 25 giugno al 10 luglio 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3699)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1966.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI Salone internazionale della tecnica », in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI Salone internazionale della tecnica » che avrà luogo a Torino dal 22 settembre al 4 ottobre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3700)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1966.

**Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta « Simak », con sede in Catania.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 107 e 108 in data 3 marzo 1955, con i quali la ditta Istituto chimico farmacologico « Simak » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Catania, via Umberto n. 303 rispettivamente, preparati galenici e specialità medicinali chimiche in tutte le forme farmaceutiche;

Viste le note n. 2644 in data 27 maggio 1963 e numero 43187/2T in data 21 dicembre 1963, con le quali l'Ufficio del medico provinciale e l'Intendenza di finanza di Catania hanno comunicato che a seguito di ac-

certamenti eseguiti è risultato che l'officina farmaceutica in parola ha cessato fin dall'anno 1961 ogni attività produttiva, che l'edificio ove aveva sede l'officina stessa è stato demolito e che nell'area ricavata è stato costruito un nuovo stabile ad uso di civile abitazione;

Ritenuto che, nella fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca delle autorizzazioni previste dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dall'articolo 23 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Catania, via Umberto n. 303, concesse alla ditta Istituto chimico farmacologico « Simak » con i decreti commissariali n. 107 e n. 108 in data 3 marzo 1955.

Il medico provinciale di Catania è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1966

(3766) *Il Ministro*: MARIOTTI

---

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1966.

**Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giabelli Santo, già corrente in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Giabelli Santo già residente a corso Carbonara n. 10, Genova, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per importazione di merci dalla Svizzera di cui al modulo valutario di seguito elencato, emesso dalla filiale di Genova della Banca d'America e d'Italia:

Mod. B Import n. 2283297 del 17 febbraio 1961 di fr. sv. 6000;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestata cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha provveduto ad importare la merce prepagata con il suddetto Mod. B Import e che le indagini all'uopo esperite dal Nucleo regionale di P.T. di Genova allo scopo di rintracciare il Giabelli e muovergli le opportune contestazioni, non hanno dato esito positivo in quanto il ripetuto Giabelli, dopo aver abitato per un certo periodo all'indirizzo in oggetto indicato, si è reso irreperibile;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Giabelli Santo già residente a corso Carbonara, 10, Genova, relativamente al 10 % dell'importo di franchi svizzeri 6000 (seimila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1966

(3648) *Il Ministro*: TOLLOY

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1966.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa mista fra combattenti e reduci », con sede in Trinitapoli (Foggia), e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1965, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società « Cooperativa mista fra combattenti e reduci », con sede in Trinitapoli (Foggia), e nominato un commissario governativo nella persona del dottor Celestino Scarimboli;

Vista la relazione del suddetto commissario governativo, dalla quale emerge che la Cooperativa in parola non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente suddetto;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa mista fra combattenti e reduci », con sede in Trinitapoli (Foggia), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e lo avv. Salerno Vincenzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1966

(3757) *Il Ministro*: BOSCO

---

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1966.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966, che all'art. 13 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere per l'anno finanziario 1966 buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti ministeriali in data 31 dicembre 1965 e 26 febbraio 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1966 e n. 57 del 5 marzo 1966, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serie | *F* | da L. | 100.000 |
| » | *G* | » » | 500.000 |
| » | *H* | » » | 1.000.000 |
| » | *L* | » » | 5.000.000 |
| » | *M* | » » | 10.000.000 |
| » | *N* | » » | 50.000.000 |
| » | *O* | » » | 100.000.000 |
| » | *P* | » » | 500.000.000 |
| » | *Q* | » » | 1.000.000.000 |

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

*a*) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

*b*) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Restano ferme per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1966 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di che al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1966*
*Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 389*

**(4007)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Francisca Celis Campos, Console titolare del Consolato del Messico a Milano, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edmund Bernard Carlo Howard, Console generale, titolare del Consolato generale di Gran Bretagna a Genova, con giurisdizione sulle Provincie della Liguria.

**(3739)**

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Donald K. Parsons, Vice console presso il Consolato degli S.U.A. a Trieste.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Givon Parsons, Console generale « ad personam », titolare del Consolato degli Stati Uniti d'America a Torino, con giurisdizione sulle Provincie del Piemonte e sulla Valle d'Aosta.

**(3740)**

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Clara Inés Suarez de Zawadazki, Console generale, titolare del Consolato generale di Colombia a Roma, con giurisdizione sulle Provincie del Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arnoulds Marius Hille Kolstad, Console generale, titolare del Consolato generale di Norvegia a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

**(3741)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.954.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

**(3865)**

### Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3867)**

### Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.365.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3868)**

### Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Santa Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.834.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3866)**

### Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.664.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3877)**

### Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.602.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3878)**

### Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3879)**

### Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.280.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3880)**

### Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.841.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3881)**

### Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.404.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3882)**

**Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.824.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3883)

**Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.529.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884)

**Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.969.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885)

**Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Pian degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.265.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3869)

**Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.906.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3870)

**Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.653.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3871)

**Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.494.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3872)

**Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.946.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3874)

**Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1966, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 245.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale, 11 gennaio 1945, n. 51.

(3873)

**Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.846.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3875)

**Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1966, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.889.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3876)

**Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1966, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 478.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886)

**Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1966, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.112.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887)

**Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1966, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 617.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di «Geografia» presso la Facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di «Geografia» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3915)

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea**

Il dott. Mimmo Gostinfini, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 19 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 12 ottobre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3718)

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1965 registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1966, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 44, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica proposto dal sig. Enrico Radaelli avverso il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1963, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al Parco Radaelli sito nell'ambito del comune di Cunardo (Varese).

(3664)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «322-AL».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione «322-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Baggio Erminio & C., con sede in Valenza (Alessandria), viale Tancredi Galimberti.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3667)

**Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «930-AL».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione «930-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Annaratone Fratelli, con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi, n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3666)

**Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «538-AL».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione «538-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Lenti Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Belloni.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3668)

**Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «295-AL».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati ventidue punzoni recanti il marchio d'identificazione «295-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Albera Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Galimberti, n. 26.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri dieci analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3672)

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione «1226-AL»**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione «1226-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Beccaro & Lodi, con sede in Valenza (Alessandria), via Faiteria, n. 3.

(3669)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 Mod. 241 D.P. — Data: 8 novembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Spinelli Benigna, nata a Castel San Giorgio il 1° maggio 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 Mod. 241 D.P. — Data: 10 dicembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: mons. Cataldo De Sario, nato a Caserta il 18 gennaio 1914 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 aprile 1966

*Il direttore generale*: BELLUOMO

(3806)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

**Corso dei cambi del 4 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,34 | 624,25 | 624,25 | 624,26 | 624,25 | 624,38 | 624,27 | 624,38 | 624,38 | 624,28 |
| $ Can. | 580 — | 580 — | 579,60 | 579,80 | 579,25 | 580 — | 579,85 | 580 — | 580 — | 580 — |
| Fr. Sv. | 144,56 | 144,62 | 144,615 | 144,65 | 144,60 | 144,60 | 144,665 | 144,65 | 144,60 | 144,55 |
| Kr. D. | 90,332 | 90,32 | 90,36 | 90,33 | 90,30 | 90,33 | 90,325 | 90,35 | 90,33 | 90,33 |
| Kr. N. | 87,251 | 87,24 | 87,28 | 87,255 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 |
| Kr. Sv. | 120,94 | 120,94 | 120,92 | 120,93 | 120,90 | 120,94 | 120,93 | 120,95 | 120,94 | 120,93 |
| Fol. | 171,88 | 172,10 | 172,09 | 172,085 | 172,07 | 171,97 | 172,10 | 171,95 | 171,97 | 172,08 |
| Fr. B. | 12,54 | 12,555 | 12,56 | 12,5555 | 12,55 | 12,54 | 12,5565 | 12,52 | 12,54 | 12,55 |
| Franco francese | 127,406 | 127,40 | 127,40 | 127,405 | 127,35 | 127,41 | 127,405 | 127,40 | 127,41 | 127,40 |
| Lst. | 1744,22 | 1744,30 | 1744,60 | 1744,40 | 1744,35 | 1744,25 | 1744,30 | 1744,25 | 1744,25 | 1744,50 |
| Dm occ. | 155,37 | 155,40 | 155,40 | 155,38 | 155,30 | 155,39 | 155,38 | 155,39 | 155,39 | 155,36 |
| Scell. Austr. | 24,161 | 24,16 | 24,16 | 24,1590 | 24,15 | 24,16 | 24,159 | 24,17 | 24,16 | 24,16 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,755 | 21,78 | 21,75 | 21,7565 | 21,76 | 21,75 | 21,75 |
| Peseta Sp. | 10,415 | 10,41 | 10,43 | 10,415 | 10,42 | 10,41 | 10,4167 | 10,42 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 4 maggio 1966**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,70 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,925 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,95 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,65 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,50 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,075 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,325 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,45 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,45 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,45 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 4 maggio 1966**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,265 |
| 1 Dollaro canadese | 579,825 |
| 1 Franco svizzero | 144,657 |
| 1 Corona danese | 90,327 |
| 1 Corona norvegese | 87,252 |
| 1 Corona svedese | 120,93 |
| 1 Fiorino olandese | 172,092 |
| 1 Franco belga | 12,556 |
| 1 Franco francese | 127,405 |
| 1 Lira sterlina | 1744,35 |
| 1 Marco germanico | 155,38 |
| 1 Scellino austriaco | 24,159 |
| 1 Escudo Port. | 21,756 |
| 1 Peseta Sp. | 10,416 |

# PREFETTURA DI TRIESTE

## Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 febbraio 1966 dalla signora Kocijancich Anita in Poglianich, nata a Castellier (Pola) il 25 luglio 1941, residente a Trieste in via Cologna, 66, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cociani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Kocijancich Anita in Poglianich è ridotto nella forma italiana di Cociani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 aprile 1966

p. *Il prefetto:* MICELI

(3809)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 febbraio 1966 dal sig. Poglianich Rolando, nato a Fiume l'8 settembre 1931, residente a Trieste in via Cologna, 66, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pogliani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Poglianich Rolando è ridotto nella forma italiana di Pogliani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Kocijancich Anita, nata a Castellier (Pola) il 25 luglio 1941, moglie;

2) Poglianich Roberto, nato a Fiume il 9 luglio 1961, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1966

p. *Il prefetto:* MICELI

(3810)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono essere forniti della licenza di maturità classica o scientifica, salve le eccezioni di cui all'art. 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardanti gli impiegati delle carriere esecutive che rivestono qualifiche non inferiori a quella di archivista.

Debbono altresì possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trenta, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle condizioni suddette.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana o della condizione di italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito nel presente articolo, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data del Segretariato generale anzidetto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 400; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire il provvedimento adottato dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo di L. 400, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

*a*) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

*c*) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

*e*) certificato, su carta da bollo da L. 400, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

*f*) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

*g*) titolo di studio originale o copia autenticata dal notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

*h*) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

*i*) copia su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato e di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tema di cultura generale;

2) elementi di diritto civile e di procedura civile;

3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verte su elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario e tributario e sulle principali norme concernenti il Consiglio di Stato.

E' in facoltà dei candidati chiedere di essere ammessi a sostenere anche l'esame di una o di entrambe le seguenti prove facoltative:

*a*) lingua francese o inglese o tedesca (breve esperimento di dettatura, versione dall'italiano e di conversazione);

*b*) stenografia e dattilografia (esperimento di dettatura dattilografica o di dettatura di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

Il candidato ammesso al concorso che non si presenti o che manchi ad una delle prove è considerato rinunciante.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un primo referendario o di un referendario e di un direttore capo o direttore di segreteria, di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un istituto di istruzione media di secondo grado, membri.

All'occorrenza, nel decreto di nomina della Commissione esaminatrice saranno aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, che abbiano particolare conoscenza della materia.

E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto 35 punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata con punti 35.

Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove facoltative, se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale, nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per ciascuna delle prove facoltative superate.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, salvo le preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno indicati con successivi avvisi.

I candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando, prima di ciascuna prova, alla Commissione un documento di riconoscimento.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1966

MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *aprile* 1966
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 383

**(3833)**

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1966

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1966, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 23 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1, n. 9 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1966, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1966, che gravera sul cap. 1051, art. 3, è di L. 1.000.000 e sull'art. 3 dello stesso capitolo è di L. 400.000;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1966, e costituita come appresso:

*Presidente effettivo*:

Laporta dott. Errico, presidente di Sezione della Suprema corte di cassazione.

*Componenti effettivi*:

Noccioli dott. Giovanni, presidente di Sezione della Corte di appello di Roma;

Pratillo dott. Domenico, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Montesano avv. prof. Luigi, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Bari;

Sequi avv. Carlo, del Foro di Roma;

Fornario avv. Carlo, del Foro di Roma;

Pittaluga avv. Mario, del Foro di Roma.

*Presidente supplente*:

Cantarano dott. Cassiodoro, consigliere della Corte suprema di cassazione.

*Componenti supplenti*:

Conti dott. Primo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Speziale dott. Ermando, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Abbamonte prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Napoli;

Magno avv. Pompeo, del Foro di Roma;

Tabet avv. Andrea, del Foro di Roma;

Della Rocca avv Fernando, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Androvetto dott. Alberto, Perticone dott. Giacomo, Lugaro dott. Michele, Greco dott. Ivo e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 31 marzo 1966

*Il Ministro*: Reale

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *aprile* 1966
*Registro n.* 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 222

**(3910)**

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

## Diario delle prove scritte per i pubblici concorsi per esami e per titoli a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le prove scritte dei pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avranno luogo in Roma, come da seguente diario:

*Motorista*: giorni 6 e 7 giugno 1966, ore 8, presso la sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti, n. 34;

*Carpentiere*: giorno 8 giugno 1966, ore 8, presso la sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti, n. 34;

*Elettricista*: giorni 10 e 11 giugno 1966, ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4;

*Carbonaio*: giorno 10 giugno 1966, ore 15, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4;

*Marinaio*: giorno 11 giugno 1966, ore 15, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4;

*Ufficiale macchinista*: giorni 14 e 15 giugno 1966, ore 8 presso la sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti n. 34;

*Ufficiale navale*: giorni 16 e 17 giugno 1966, ore 8, presso la sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti, n. 34.

Roma, addì 1° maggio 1966

*Il direttore generale*: Fienga

**(3950)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Rinvio del diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

Le prove scritte del concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, fissate nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1966, sono rinviate. Le medesime avranno luogo in Roma presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria - EUR, nei giorni 30-31 maggio e 1° giugno 1966, con inizio alle ore 8,30.

**(3948)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in agraria.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1965, messo in distribuzione il 26 marzo 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in agraria, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964.

(3732)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1688 in data 17 marzo 1966, col quale il dott. Guido Rosmino è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio;

Vista la nota del comune di Arsago Seprio n. 933 in data 16 aprile 1966, con la quale viene comunicato che il dott. Guido Rosmino ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica del comune di Arsago Seprio;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande di preferenza in essa indicate dal candidato che segue in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotto nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alberto Panterani, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio, in sostituzione del dott. Guido Rosmino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Varese, addì 16 aprile 1966

*Il medico provinciale*: VESSICCHIO

(3734)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 19531, in data 20 maggio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti, dell'Ordine dei medici della provincia di Chieti e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

*Presidente*:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Palmieri dott. Luciano, medico provinciale di 1ª classe;

Peca dott. Giacomo, direttore di sezione della Prefettura di Chieti;

Giorgetti prof. Giorgio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Lanciano;

Zulli prof. Pietro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Chieti;

Monciotti Imola Sira, ostetrica condotta.

*Segretario*:

Di Marzio dott. Nunzio, consigliere di 1ª classe della prefettura di Chieti.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Chieti, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 18 aprile 1966

*Il medico provinciale*: SOLLECITO

(3565)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 179 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 1174 del 18 febbraio 1966, con il quale sono state approvate modifiche al bando di concorso succitato;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964 è costituita come appresso:

*Presidente*:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:
Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;
Montroni dott. prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
Seren dott. prof. Ennio, docente di ruolo in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Alfano dott. Alfonso, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Beretta dott. Luigi Maria, veterinario condotto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Luigi Sollecchia consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova.

Mantova, addì 1° aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: BUCALO

**(3377)**

---

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Pesaro.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio in data 17 gennaio 1966, n. 3184, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di direttore del pubblico macello del comune di Pesaro;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei veterinari e del Comune interessato;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo, Ministero della sanità.

*Componenti*:
Costantino dott. Raffaele, vice prefetto;
Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario, Ministero della sanità;
Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica - Università di Torino;
Monti prof. Franco, ordinario di clinica medica veterinaria - Università di Torino;
Rogna dott. Mario, direttore del pubblico macello di Torino.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ignazio de Marco, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli, ed in Torino, per l'espletamento delle prove pratiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio di Prefettura e all'albo pretorio del Comune interessato.

Pesaro, addì 16 aprile 1966

*Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

**(3662)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

### LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1966, n. 6.

**Proroga delle provvidenze di cui alla legge provinciale 5 settembre 1963, n. 9, per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 14 *del* 5 *aprile* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1963, n. 9, per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento, sono prorogate per un triennio a partire dall'anno 1966, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Per l'esercizio finanziario 1966, lo stanziamento è stabilito in L. 350.000.000.

Art. 2.

Le domande per fruire dei contributi devono essere presentate alla Giunta provinciale entro il mese di novembre di ogni anno precedente a quello al cui esercizio le domande stesse si riferiscono.

Per le domande relative all'anno 1966, il termine di presentazione è fissato a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate relative al gettito dei 9/10 delle imposte erariali di cui agli articoli 67 e 68 della legge 26 febbraio 1948, n. 5.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966, sarà predisposto apposito stanziamento fra le spese straordinarie della categoria « Edilizia popolare ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

### LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 1966, n. 7.

**Assunzione di mutui passivi da iscriversi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1966.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 14 *del* 5 *aprile* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 320.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1966 per il finanziamento della spesa relativa alla sistemazione ed alla straordinaria manutenzione, ivi compresa l'indennità di esproprio, delle strade provinciali.

Art. 2.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 180.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1966 per il finanziamento dei lavori di sistemazione straordinaria delle strade provinciali che beneficiano del contributo di cui alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 100.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1966 per il finanziamento della spesa relativa al miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento.

Art. 4.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 90.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1966 per il finanziamento della spesa relativa alla costruzione della strada provinciale « Strada provinciale n. 136 Fiavè-Cavrasto ».

Art. 5.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 70.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1966 per il finanziamento della spesa relativa alla costruzione della strada provinciale « Strada provinciale n. 123 Brione-Condino ».

Art. 6.

I mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere assunti ad un tasso annuo di interesse non superiore al 9% e l'estinzione degli stessi dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni venti.

Art. 7.

All'onere annuo massimo di L. 114.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con un'aliquota dei proventi di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 1966 e successivi, saranno predisposti, in relazione alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, i necessari stanziamenti agli articoli concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sui mutui stessi.

Art. 8.

Gli stanziamenti disposti nella presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario 1966, ma potranno essere utilizzati fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 4 aprile 1966, n. 8.

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1966.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 5 aprile 1966*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966, giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimenti capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966, giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della Entrata e della Spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 e cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Entrate: | | |
| Entrate effettive | L. | 11.124.331.000 |
| Movimento di capitali | » | 960.000.000 |
| Contabilità speciali | » | 365.669.000 |
| Totale generale | L. | 12.450.000.000 |
| Uscite: | | |
| Spese effettive | L. | 11.383.671.000 |
| Movimento di capitali | » | 700.660.000 |
| Contabilità speciali | » | 365.669.000 |
| Totale generale | L. | 12.450.000.000 |

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1966.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(3397)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.